



Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 4/6/2020

Art.1 PREMESSE E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale, in osservanza delle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti, al fine di promuovere il recupero ambientale di terreni incolti di proprietà comunale, di stimolare la partecipazione a momenti di incontro, di aggregazione e di inserimento nella vita sociale dei singoli cittadini, destina alcune aree da adibire a coltivazione ad orto.
2. La realizzazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza dell'Amministrazione Comunale, mentre, a seguito di concessione, la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, l'uso e la proprietà di quanto prodotto sono attribuite ai concessionari degli orti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di destinare alcuni orti per iniziative sociali, didattiche o culturali.

Art.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTI

1. L'individuazione delle aree di proprietà comunale da destinare ad orti ha luogo mediante deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'area e nel rispetto della destinazione urbanistica.
2. I terreni su cui insistono gli orti urbani sono di proprietà comunale e di conseguenza l'assegnazione degli stessi è oggetto di concessione temporanea.

Art.3 REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Per poter avere in concessione un orto urbano occorre esser in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Bernareggio;
 - b) non essere agricoltori a titolo principale;
 - c) non disporre nel territorio del Comune di Bernareggio e/o nei comuni limitrofi di terreno coltivabile in uso o in possesso a qualsiasi titolo.La perdita di uno dei requisiti sopra elencati comporta la revoca dell'assegnazione.
2. L'assegnazione degli orti ai concessionari avviene mediante graduatoria tra coloro che hanno presentato domanda entro la scadenza prevista dal bando pubblicato, con preferenza per anziani e cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle persone richiedenti. Nel bando sono definiti i criteri di assegnazione di punteggio, previamente stabiliti mediante delibera di Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dell'orto è a titolo personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo.
4. L'orto deve essere coltivato dall'assegnatario e non può essere ceduto né dato in affitto a terzi.

5. Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un orto.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più particelle di ciascun orto urbano a realtà associative e/o enti che operano in ambito sociale sul territorio comunale.

Art.4 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale nel termine assegnato utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune.

Art.5 DURATA E DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata quinquennale (5 anni), con possibilità di anticipata rinuncia da parte degli assegnatari; in caso di rinuncia o decadenza dell'assegnazione subentrerà il primo dei richiedenti in graduatoria.
2. Al fine di garantire uguali opportunità ad ogni cittadino, allo scadere di ogni quinquennio verrà indetto un nuovo bando.
3. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto, per motivi di pubblica utilità.
4. L'assegnazione decadrà per uno dei seguenti motivi:
 - a) rinuncia da parte dell'assegnatario;
 - b) mancata coltivazione o abbandono dell'orto per un periodo maggiore di 6 mesi;
 - c) mancato pagamento, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, dell'importo dovuto come rimborso spese forfettario;
 - d) mancato rispetto dei divieti o violazione degli obblighi di cui al presente regolamento.

Art.6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è obbligato a:
 - a) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
 - b) non lasciare abbandonati sul terreno attrezzi o altri oggetti;
 - c) non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
 - d) tenere puliti ed in buono stato le parti comuni perimetrali al proprio appezzamento (vialetti di accesso);
 - e) pagare l'importo stabilito dal Comune come rimborso spese forfettario entro il termine fissato dal presente regolamento;
 - f) trasmettere immediata rinuncia alla concessione dell'orto all'ufficio competente al venir meno dei requisiti di assegnazione;
 - g) sottoscrivere e rispettare il presente regolamento e tutte le modifiche che potranno venire apportate.

Art.7 DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è fatto assoluto divieto di:
 - a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
 - b) allevare o tenere in custodia animali nell'orto (compresi quelli d'affezione in maniera permanente);
 - c) abbandonare all'interno dell'orto rifiuti o sostanze inquinanti nonché depositare, accatastare o detenere materiali di qualunque genere e natura (legnami, inerti, ecc.), anche funzionali alla conduzione del terreno, che rechino danno all'estetica dell'area;
 - d) realizzare costruzioni o pavimentazioni di alcun genere anche di natura temporanea;
 - e) allestire o realizzare strutture per la cottura dei cibi;
 - f) accendere fuochi o bruciare stoppie e rifiuti;
 - g) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 - h) spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro 24 ore;
 - i) commercializzare i prodotti dell'orto che, se non utilizzati per autoconsumo, possono essere destinati a scopi benefici;

Art.8 ORARI DI ACCESSO ALL'ORTO

1. L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.
2. L'irrigazione può essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze sindacali straordinarie.

Art.9 COLTIVAZIONI

1. E' consentita unicamente la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori. E' vietata la nuova piantumazione di alberi o arbusti, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.
2. E' raccomandata l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con applicazione delle tecniche di compostaggio. I residui vegetali che si intendono trasformare in "compost" dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto e in nessun caso potranno essere abbandonati negli orti creando problemi di odori, degrado, incuria.
3. Il concessionario si impegna a coltivare secondo criteri biologici, salvaguardando la fertilità del suolo, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi. A tutti i concessionari è fatto tassativo divieto di impiego di sostanze nocive all'ambiente.

Art.10 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. Nell'area adibita alla coltivazione ortiva è prevista l'istallazione di alcuni punti di

captazione idrica. L'approvvigionamento dagli stessi è riservato alla sola conduzione dell'orto.

2. Il Comune si riserverà la possibilità di installare dei contatori per verificare e limitare gli sprechi di acqua. I concessionari, in caso di siccità e conseguenti restrizioni idriche, sono soggetti in ogni caso alle ordinanze e alle disposizioni dell'Amministrazione comunale in materia.
3. L'uso di acqua potabile ritenuto improprio da parte dell'Amministrazione comunale, costituirà motivo di revoca della concessione.
4. Ai fini del contenimento del consumo idrico, è raccomandato l'uso di contenitori per la raccolta dell'acqua piovana e l'uso di sistemi di irrigazione a goccia. Al fine di prevenire la riproduzione di zanzare è fatto obbligo aggiungere nei contenitori prodotti larvicida biologici e non inquinanti da aggiungere all'acqua nella quantità descritta sulla confezione del prodotto medesimo (la confezione e lo scontrino di acquisto dovranno essere esibiti a richiesta in caso di controlli).
5. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non potrà essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse.

Art.11 RIMBORSO SPESE FORFETTARIO

1. L'orto è concesso in uso gratuito. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale da adottarsi annualmente in coerenza con gli strumenti di programmazione, stabilisce un importo a titolo di rimborso spese forfettario che deve essere versato dai concessionari entro il 31 marzo dell'anno di riferimento presso la tesoreria comunale.
2. Nel caso in cui nulla venga deliberato, rimane in vigore l'importo deliberato nell'anno precedente.

Art.12 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire entro il contesto dell'orto, non sarà imputabile al Comune di Bernareggio che si ritiene pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Art.13 SANZIONI E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli dell'area e della conduzione dell'orto da parte dei concessionari ed adottare provvedimenti a seguito di riscontrate inadempienze da parte dei concessionari.

Art.14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere

integralmente accettate dagli assegnatari.

Art.15 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.